





COMUNE DI PORTOGRUARO
Città Metropolitana di Venezia

ALLEGATO A
RACCOLTA DOCUMENTI STORICI
RELATIVI AL CAMPANILE
DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO



altezza sino all'anno 1876 M. 46.85 ~

Portogruaro il 31 Marzo 1876. ~

46.85

Il Regno d'Italia

Nell'ottobre 1866, a seguito di plebiscito, il Veneto passò sotto il Regno d'Italia. Vennero conservati, seppure provvisoriamente, alcuni istituti propri dell'ordinamento amministrativo dell'ex Regno Lombardo Veneto. In particolare, venne mantenuta la circoscrizione distrettuale, mentre venne rinviata a tempi migliori l'istituzione dei mandamenti e dei circondari. Il Veneto continuò ad essere suddiviso in province, distretti e comuni. A capo dei distretti vennero ovunque confermati, e dove erano stati rimossi, richiamati in servizio, i vecchi commissari distrettuali, con le attribuzioni loro demandate dal R.D. 18 Luglio 1866 n. 3064. I Consigli Comunali vennero ovunque rinnovati e ripresero la loro attività.

Con la Legge 7 Luglio 1866 n. 3036 fu negato il riconoscimento, e di conseguenza la capacità patrimoniale, a tutti gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari. I beni di proprietà degli enti ecclesiastici vennero soppressi ed incamerati dal demanio statale, e contemporaneamente venne sancito l'obbligo di iscrizione nel libro del debito pubblico di una rendita del 5% a favore del fondo per il culto. Venne inoltre sancita l'impossibilità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere immobili, fatte salve le parrocchie. Con la Legge 15 agosto 1867 vennero soppressi tutti gli enti secolari ritenuti superflui dallo stato per la vita religiosa del paese, con esclusione di seminari, cattedrali, parrocchie, canonicati, ordinariati e fabbricerie.

Anche a Portogruaro si procedette con l'applicazione delle disposizioni previste dalle nuove "*leggi eversive dell'asse ecclesiastico*". Vennero soppressi i Benefici esistenti e passarono al Demanio i beni delle Fabbricerie di Portogruaro, fra cui quella di Sant'Andrea.

(D.0014 - Archivio Storico Comunale, Progr. 494, Anno 1867, Busta 2)

Regio Ufficio di Commissurazione

Portogruaro il 8 agosto 1867

All'Onorevole Municipio di Portogruaro

Si interessa codesto Onorevole Municipio di disporre l'affissione e pubblicazione nell'albo pretorio per sei giorni consecutivi, incominciando da lunedì 12 corr, dell'avviso a stampa qui compegato in n. di 6 esemplari, con preghiera di voler restituire il duplo munito della riferita cursoriale per sabato 17 agosto corr. a corredo di questi atti.

Siccome poi fu incaricato il sottoscritto della presa di possesso degli enti morali indicati nell'unico avviso, così trova egli opportuno di qui soggiungere che tale operazione avrà luogo nei giorni 12, 14 e 16 corr. mese, e che in caso di rifiuto dei Preposti delle Fabbricerie ad assistere alla presa di possesso, questa avrà luogo egualmente coll'intervento di codesto Onorevole Sindaco o di un suo apposito incaricato, per cui vorrà disporre le cose in modo che ad ogni ricerca del sottoscritto sia pronto l'intervento del rappresentante municipale.

Il R. Commissario d'Intendenza.

Questo l'avviso affisso:

N. 1170727 SEZ. CULTO

REGNO D'ITALIA

REGIA INTENDENZA PROV. DELLE FINANZE

AVVISO

Avendo la scrivente in base al disposto della Legge 7 Luglio 1866 e relativo Regolamento esecutivo, disposta la presa di possesso dei Beni appartenenti alla Fabbriceria di S. Andrea Apostolo nel Comune e Distretto di Portogruaro vengono invitati i creditori, gli affittuari, e gli aventi diritto a riversabilità sopra beni della sudd. Fabbriceria posseduti a produrre i titoli dei loro diritti.

Si avverte inoltre che dalla presa di possesso cessa ogni ingerenza della sudd. Fabbriceria nell'amministrazione sì attiva che passiva che passa al Demanio, per cui tutti i pagamenti dovranno essere effettuati per ora nella locale Cassa di Finanza previo ritiro di analoga reversale, e che la scrivente non riconoscerà il pagamento di fitti antidpati salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

Venezia, il 8 Agosto 1867

IL R. CONSIGLIERE INTENDENTE

L. CAV. GASPARRI

Le Fabbricerie di fatto non vennero soppresse ma continuarono ad operare, come per altro già sotto il Regno Lombardo-Veneto, quali enti amministrativi preposti alla gestione dei beni della chiesa, sotto la tutela ed il controllo delle amministrazioni comunali e provinciali.

Queste le ulteriori disposizioni da parte dell'autorità, che di fatto prevedono la concessione al Comune dei beni incamerati:

(D.0015 - Archivio Storico Comunale, Progr. 494, Anno 1867, Busta 2)

R. INTENDENZA PROV. DELLE FINANZE

N. 25811/1757 Sez. Culto

Venezia, il 20 Settembre 1867

All'Onorevole Giunta Municipale di Portogruaro

In relazione alla gradita Nota 30 Agosto corr. N. 1849, diretta all'Ufficio di Commisurazione di costi, in mentre la scrivente dichiara infondata la prima parte della Nota diretta a provare che i beni immobili delle Fabbricerie non sono soggetti a conversione mentre dispone diversamente il secondo capoverso dell'articolo 11 della Legge 7 Luglio 1866; questa Intendenza di buon grado accorda a codesta Onorevole Giunta l'amministrazione temporaria dei beni appresi alla Fabbriceria della Chiesa Cattedrale, sempre però verso resa d'unito mensile e con assoluta dipendenza in tutto ciò che riguarda l'amministrazione stessa avvertendo che non sono autorizzate spese di sorta versando gl'[...] nelle Casse dell'Ufficio di Commisurazione.

Se l'eversione appare come una risposta dello Stato alla grave crisi finanziaria causata dalle guerre d'indipendenza, è altrettanto evidente come le leggi rispondessero ad una politica dell'epoca apertamente anticlericale.

Va ricordato che il dissidio politico tra Stato Italiano e Santa Sede fu definitivamente sancito con l'approvazione da parte del Parlamento Italiano della Legge 13 maggio 1871, n. 214, la così detta *Legge delle Guarentigie*.

Per quanto riguarda la situazione degli edifici di culto, importante risulta la Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e relativo regolamento 5 giugno 1871, n. 267, con cui venne varata l'attuazione del catasto dei fabbricati. Tale normativa infatti escludeva dalla demanializzazione gli edifici ad uso di culto nonché quelli necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni o di abitazione dei preposti. Per tali beni venne mantenuta la destinazione al pubblico culto con assunzione delle relative spese o a carico dei Fondi costituiti proprietari o delle Province e Comuni ai quali venne riconosciuta l'assegnazione degli stessi.

Risulta inoltre, secondo le fonti storiche, che in pratica, gli edifici di culto e gli altri beni citati dalla L. 5784/1870 vennero lasciati in uso agli ecclesiastici che in quel momento erano addetti alla ufficiatura senza che la concessione in uso fosse formalizzata in appositi strumenti giuridici.

In forza della suddetta Legge, inoltre, le chiese, e propriamente per esse le Fabbricerie ove istituite, non potevano possedere o acquistare beni immobili, oltre agli edifici di culto con le pertinenze necessarie.



Estratto dal Catasto Austro-Italiano del centro di Portogruaro (anno 1886)

A Portogruaro il Comune con la Provincia ebbe l'assegnazione, tra le altre, della Chiesa di S. Andrea, quale edificio ad uso di culto, con l'assunzione delle relative spese di mantenimento.

Frattanto, nel 1876, per la rappresentanza comunale si ripresentò la necessità di intervenire nuovamente sul Campanile della ricostruita Chiesa di Sant'Andrea. Da una parte esso necessitava di un'opera di restauro della parte superiore ammalorata e resa ancor più bisognosa di intervento a causa di un fulmine abbattutosi sulla sua cima, formata da una cuspide in legno foderata in plombo, dall'altra si intendeva ora anche ricostruirne la sommità per migliorare l'insieme ed accrescerne l'altezza.

(D.0016 - Carteggio separato / biblioteca)
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Portogruaro
L'anno 1876 ed al giorno 5 del mese di Maggio [...]

Letti ed approvati i verbali della precedente adunanza 1 Maggio il Sig. Presidente dichiarò aperta la seduta invitando i Signori Consiglieri a deliberare sulla seguente proposta stata da 24 ore depositata nella sala del Consiglio.

Restauro della parte superiore del Campanile del Duomo e ricostruzione della Guglia sulla base di uno o di altro dei progetti compilati dall'Ing. Dr. Antonio Bon.

Il Sig. Presidente ricorda come in seduta del giorno Primo Maggio corrente alcuni Consiglieri si erano fatti oppositori alla proposta di ricostruire l'attico e la guglia del Campanile di conformità al progetto 19 Marzo 1876 N. 40 dell'Ing. Dr. Antonio Bon per la spesa d'Ital. Lire 8703:27 ripartendo il pagamento delle spese di riparazione negli anni 1877 e 1878 e quelle del rialzo della guglia nell'anno 1879 col lodevole fine di risparmiare possibilmente delle spese gravose al bilancio comunale.

Su di che trova di osservare che quanto alla qualità della spesa non potrebbe essere rifiutata perché la riparazione e costruzione dei campanili è posta a carico dei Comuni.

Nei riguardi economici trova che il Bilancio giusta il proposto riparto della spesa negli anni 1877, 1878 e 1879 potrebbe essere caricato senza sconcerto dell'economia comunale attesa la cessazione di passività attualmente decorrente, che andrebbe gradatamente ad attenuarsi in questi anni.

Alcuni Consiglieri hanno espresso il loro timore che l'entità della spesa non possa con certezza essere determinata oggidì e che deliberato il lavoro, il Comune sia obbligato dipoi a sostenere una spesa maggiore di quella preventivata,

A tale osservazione oppone: che, per quanto riguarda la spesa di riparazione, ritiene non si possa incorrere in tale pericolo. E l'esame del progetto, ed il parere dello stesso Ingegnere redattore su tale argomento specialmente Interpellato, lo persuasero del contrario. D'altronde si tratta in questa parte di una spesa inevitabile.

Quanto alla ricostruzione della guglia reputa che il temuto pericolo di una spesa maggiore non si possa presumere. Gli estremi di calcolo sono più positivi: trattandosi di opera totalmente nuova, non si potrebbe supporre un'incertezza della spesa.

Altri Consiglieri hanno potuto temere si abbiano ad abbandonare delle spese necessarie per questa non creduta in ogni sua parte necessaria.

Il Sig. Presidente crede di avere dimostrato quanto sia infondato un tale timore, nella precedente discussione, per riguardo ad altre spese designate dagli oppositori, siccome necessarie e di un bisogno immediato.

Solo osserva: che quanto alla ricostruzione dei cimiteri di alcune parrocchie, la quale sarebbe fra le ricordate la riconosciuta più immediatamente necessaria, trattandosi di Cimiteri di parrocchie minori, non sia la spesa reclamata di tale entità da essere l'abbandono di altre opere necessaria, ed ispecie della riparazione del Campanile e della ricostruzione della guglia.

Ciò premesso il Sig. Presidente dichiara aperta la discussione nella quale raccomanda si proceda colla dovuta calma, esortando i Consiglieri a farsi carico dell'opinione pubblica sull'argomento in pertrattazione.

Il Consigliere Borriero presa parola, osserva: che il lavoro proposto comprende due opere di diversa natura; spese cioè per lavori di riparazione, e queste le ritiene necessarie; spese per ricostruzione della guglia e queste non le reputa necessarie. Vuole quindi sia fatta separazione dei lavori relativi. Le prime spese s'incontrino subito, le seconde riflettenti la ricostruzione della guglia ed il rialzo della stessa si abbandonino oggidì siccome non necessarie.

Nei riguardi economici del Comune, obietta la spesa per i Cimiteri di varie parrocchie, l'onere del Capitale preso a mutuo dal Seminario, l'obbligo contratto dal Comune di concorrere colla somma di Lire diecimila nell'ampliamento del fabbricato dello Spedale; per ultimo le spese imprevedute che sorgeranno ad aggravare i bilanci negli anni venturi. Ritiene per ultimo che sia di mestieri assoggettare il Progetto ad uno studio per verificare se il rialzo della guglia armonissi colla parte inferiore del campanile, se tale forma di coronamento del fabbricato non sia conveniente attesa la inclinazione del campanile verso settentrione.

Il Sig. Presidente risponde alle osservazioni del Consigliere Borriero: che il rialzo progettato è tenue, che si tratterebbe di una maggiore elevazione di sei metri. Che

l'Ingegnere redattore del Progetto, avea dietro interpellanza, dichiarato che in qualche parte il difetto della pendenza poteva essere diminuito.

Ricorda quanto ha precedentemente detto sulla spesa per i Cimiteri. Per riguardo al concorso del Comune nelle spese di ampliamento dello Spedale, crede si potrà provvedere tosto sieno fatte le pratiche necessarie.

Accenna alle risorse su cui può calcolare il Comune fra cui alla somma di Lire ottomila circa per spese di mantenimento di mentecatti degli Spedali che dovranno essere rifuse dalla provincia.

Il Consigliere Borriero dubita si possa un tale credito realizzare sì facilmente, in modo da calcolare su tale importo.

Il Consigliere Grando conferma le osservazioni del Presidente quanto alla spesa per la ricostruzione dei Cimiteri Parrocchiali, che in forza delle leggi sanitarie vigenti ritiene sieno più miti che in passato per la minore altezza dei muri di cinta.

Divagandosi la discussione su quest'ultimo argomento, il Sig. Presidente richiama i Consiglieri all'argomento posto in pertrattazione.

Il Consigliere Bettoni presenta alcune osservazioni scritte in forma di proposta da cui apparisce il di lui parere sia conveniente limitare oggidì la spesa alle sole opere necessarie o di riparazione, di procedere ad uno studio, sentito l'architetto progettista, sulla forma che potrebbe darsi alla parte superiore dell'edificio, di eseguire in seguito il completamento del lavoro tostoché sia approntato l'importo necessario per la spesa.

Il Sig. Presidente dichiara che non può accettare tale proposta e che soltanto deliberata una spesa può darsi opera all'approntamento dei fondi relativi.

I Consiglieri Bertolini e Stringari osservano che la forma piramidale venne adottata da una precedente deliberazione del Consiglio e che la proposta Bettoni ritornerebbe sopra un oggetto già deciso.

Bertoldi e Bettoni fanno osservare che niente osta che il Consiglio Comunale possa tornare sopra una deliberazione già presa e revocarla.

Il Sig. Presidente dà lettura della proposta della Giunta:

Il Consiglio Comunale delibera di far eseguire le spese di riparazione e quelle della costruzione dell'attico e della guglia del Campanile di conformità al progetto 19 Marzo 1876 N. 40 dell'Ingegnere Antonio D.r Bon per l'importo di It. Lire 8703:27, tenuto calcolo nel prezzo degli abbuoni per materiali, contemplati dal progetto, ripartendo il pagamento della spesa per riparazione negli anni 1877 e 1878 e quella di costruzione nell'anno 1879 mediante appalti.

Il Consigliere Segatti non vuole sia fatta distinzione tra le opere necessarie e le non necessarie. Non crede conveniente che il Consiglio abbia ad obbligarsi oggidì per lavori che dovranno essere eseguiti più tardi, possono insorgere delle ragioni di modificare il Progetto; aggiunge che teme la spesa dell'esecuzione del Progetto non possa rimanere nei limiti delle italiane Lire 8703 preventivate.

Il Consigliere Bertolini crede che l'una e l'altra parte del progetto abbia a riguardarsi come necessaria, l'una siccome imposta dalla conservazione dell'edificio, l'altra reclamata dal decoro cittadino.

Il Consigliere Bertoldi formula una proposta nel senso della separazione del restauro della parte superiore del Campanile sulla base del progetto, importante la spesa di lire 4429:98 da pagarsi negli anni 1877 e 1878 e dell'adozione di massima dell'intero progetto anche per la seconda parte, deliberando però di rimettere la costruzione della guglia ad altro tempo quando le condizioni finanziarie del Comune lo permetteranno.

Il Sig. Presidente combatte la seconda parte della proposta Bertoldi, ed insiste perché sia posta a voti, quella fatta da esso a nome della Giunta, e che rilegge.


I Consiglieri Bertoldi, Bonò e Borriero domandano la divisione della proposta e la votazione separata sulle due parti.

A questo punto il Consigliere Bonò sorte dalla sala.

Procedutosi quindi alla divisione della proposta il Sig. Presidente formula le proposte singole nella seguente guisa:

1. 1 Il Consiglio Comunale delibera di far eseguire le opere di riparazione del Campanile nell'importo di Lire 4429:98 di conformità al progetto 19 Marzo 1876 N.

a>Z



Estratto dal progetto di "Restauro della parte superiore del Campanile del Duomo e ricostruzione della Guglia" del 1876

Il XX secolo

Nei primi due decenni del XX secolo la gestione delle Chiese e Benefici continuò a dipendere dalle autorità locali preposte.

Le Fabbricerie trasmettevano annualmente i relativi conti consuntivi alla Giunta Municipale per la loro approvazione. Periodicamente poi erano oggetto di visite ricognitive e di controllo da parte del Subeconomato dei Benefici Vacanti di Distretto.

La stessa nomina dei Fabbricieri avveniva per interessamento e approvazione del Comune, approvazione della Prefettura e nomina degli stessi da parte del Subeconomato dei Benefici Vacanti dei Distretti.

Questo l'elenco dei Fabbricieri delle Chiese del Comune di Portogruaro per il quinquennio 1902-1906:

(D.0018 - Archivio Storico Comunale, Progr. 1017, Anno 1902, Busta 9)

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

N. 20805 Div. II

OGGETTO: Rinnovazione dei Fabbricieri pel quinquennio 1902-1906

Venezia, 24 Gennaio 1902

Al Sig. Sindaco di Portogruaro

Trasmetto alla S. V. per notizia un elenco dei nuovi fabbricieri per le chiese di S. Maria di Portovecchio, S. Andrea Apostolo, S. Agnese, S. Stefano di Giussago, S. Maria di Lugugnana, S. Maria di Summaga, S. Martino di Pradipozzo e S. Maria di Lison in codesto Comune e la prego di darne comunicazione agli interessati al cui insediamento provvederà il R. Subeconomo dei Benefici Vacanti di S. Donà nella prossima visita quinquennale alle fabbricerie.

Per quanto riguarda la Chiesa di S. Nicolò extra muros ho scritto al Sig. Subeconomo dei Benefici Vacanti allo scopo di avere [...] precise notizie sulle proposte di nomina dei nuovi fabbricieri.

Il Prefetto

Elenco dei nuovi fabbricieri delle Chiese del Comune di Portogruaro per quinquennio 1902 - 1906

- 1 Fabbriceria di S. Maria di Portovecchio
 1. Torcoli Francesco
 2. Torcoli Orazio
 3. Pascotto Fiorenzo
- 2 Idem di S. Agnese di Portogruaro
 1. Del Pra ing. Giovanni
 2. Zearo Angelo
 3. Longo Antonio
- 3 idem di S. Stefano di Giussago
 1. Boer detto Campagnolo Antonio
 2. Corazza Giuseppe
 3. Colussi Sante fu Antonio
- 4 idem di S. Maria di Lugugnana
 1. Cipriani Antonio
 2. Riva Giuseppe
 3. Faggiani Domenico
- 5 idem di S. Maria di Summaga
 1. Stival Angelo
 2. Bozza Giuseppe
 3. Stefanì Antonio
- 6 Idem di S. Martino di Pradipozzo
 1. Filippi Antonio fu Giacomo

- 2. Lisandro Antonio fu Giacomo
 - 3. Melacini Paolo fu Marco
 - 7 Idem di S. Maria di Lison
 - 1. Gaiatto Giovanni
 - 2. Anzolin Pietro
 - 3. Balzarin Luigi di Gio Batta
 - 8 Fabbriceria di S. Andrea Apostolo di Portogruaro
 - 1. Bruni Giuseppe fu Luigi
 - 2. Rossi Antonio fu Gio Batta
 - 3. De Lorenzi D. Antonio di Giovanni
 - 4. Peverin Luigi fu Gio Batta
 - 3. Pasqualini Angelo
- N.B. manca S. Nicolò extra muros

I documenti contenuti nell'archivio storico consentono di seguire le nomine dei Fabbricieri fino al quinquennio 1917-1921.

(D.0020 - Archivio Storico Comunale, Progr. 1232, Anno 1916, Busta 9)
 R. SUBECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI DI S. DONA' E PORTOGRUARO
 N. 288

NOMINA DEI FABBRICIERI PEL QUINQUENNIO 1917-1921

Ai Signori Sindaci del Circondario Subeconomale

Portogruaro li 10 Novembre 1916

Col volgere dell'anno corrente devesi provvedere alla nomina dei fabbricieri pel quinquennio 1917-1921.

Per incarico della R. Prefettura rivolgo all'effetto preghiera alle SS. LL. perché si compiacciano richiamare dal parroci dipendenti la dupla conforme all'unito modello con indicazione del nome, cognome e paternità delle persone proposte, disposte ad accettare l'onorifico incarico, e sottoponendola poscia alle deliberazioni della Giunta Municipale.

Sarò grato alle SS. LL. se entro il 30 corrente mi faranno tenere le dette proposte, dovendo entro il 10 Dicembre p.v. spedire il tutto alla R. Prefettura per la nomina definitiva.

Con tutta osservanza

Il R. Subeconomo

T. Cicogna

In merito alla Chiesa di S. Andrea Apostolo, in questi anni, il Comune di Portogruaro venne chiamato ad occuparsi, tra l'altro, della nomina del Parroco e del Campanaro. Al Comune spettavano inoltre i lavori di manutenzione e riparazione degli immobili, fra cui: nel 1905 la riparazione dell'orologio del Campanile, nel 1906 l'acquisto di un nuovo organo e nel 1913 le riparazioni necessarie alla "*Casa canonica del Beneficio di S. Andrea Apostolo, di giuspatronato del Comune*".

Durante la Prima Guerra Mondiale la situazione restò immutata per quanto riguarda l'amministrazione dei beni destinati al culto.

In seguito ai bombardamenti subiti, la Fabbriceria della Chiesa di S. Andrea Apostolo si trovò nel 1918 a chiedere la liquidazione delle Indennità spettanti per riparare i danni ai beni di sua amministrazione.

Nel 1922 il Comune di Portogruaro venne commissariato e il 6 dicembre il Commissario Prefettizio venne chiamato ad esprimersi in merito alla nomina del Fabbriciere della Chiesa Arcipretale di Portogruaro.

(D.0021 - Archivio Storico Comunale, Raccolta Deliberazioni / Archivio Ufficio Atti)
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 47 del 6 dicembre 1922
Proposta di nomina a Fabbricere della Chiesa Arcipretale di Portogruaro
Il Commissario Prefettizio chiamato alla straordinaria amministrazione del Comune con Decreto Prefettizio 12 agosto 1922 N. 1785 Gab.;

vista la legge Comunale e provinciale;
valendosi delle facoltà concessegli dalla legge;
con l'assistenza del Segretario Comunale;

visto la lettera 4 c.m. con la quale il M. R. Parroco di S. Andrea Apostolo comunica che l'Ill.mo Rev. Mons. Cav. Marco Belli, per ragioni strettamente personali, ha presentato irrevocabile rinuncia alla carica di fabbricere di detta Chiesa Arcipretale;
In omaggio all'antica consuetudine che diede sempre alla detta fabbriceria un membro dell'insigne Capitolo Concordiese;

delibera

di proporre, come propone, all'Economato dei Benefici vacanti l'accettazione delle dimissioni da fabbricere della Chiesa Arcipretale di S. Andrea Apostolo del Rev. Prof. Cav. Marco Belli e la sostituzione di lui nella persona del Rev. Mons. Lorenzo Toffolon, fu Carlo, fu Donaduzzi Brigida, nato a Pordenone il 29 febbraio 1876, qui residente.
Portogruaro, 6 dicembre 1922.
Il Commissario Prefettizio

I rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede subirono una svolta decisiva con la firma dei *Patti Lateranensi* l'11 febbraio 1929.

La Legge 27 maggio 1929, n. 848 di approvazione del Concordato Stato-Chiesa intendeva eliminare alcuni effetti delle leggi eversive e attribuire alle chiese, che ottenevano il riconoscimento agli effetti civili, i fabbricati destinati al culto con le relative pertinenze.

In particolare venne stabilito di attribuire personalità giuridica agli effetti civili agli istituti ecclesiastici e agli enti di culto (tutte le chiese aperte al pubblico) e di procedere alla consegna delle chiese all'autorità ecclesiastica senza alcuna indennità.

A seguito del Concordato le chiese divennero enti e di fatto acquisirono in possesso beni anche senza che la *mutatio tituli possidendi* venisse formalizzata.

Con il Concordato del 1929 e con il R.D. 26 settembre 1935 n. 2032 la rilevanza delle Fabbricerie, ove istituite, venne di molto ridimensionata.

Esse non erano più enti patrimoniali, ma venivano considerate organi amministrativi della chiesa stessa, che assumeva la personalità giuridica, ed erano soggette alla tutela e vigilanza statale, che era esercitata dal ministro della giustizia e degli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

Scopo delle Fabbricerie era, secondo per altro il modello già in vigore in passato nel Regno Lombardo-Veneto, quello di provvedere alle spese di manutenzione della chiesa, alle spese di ufficiatura e di culto, alla provvista degli arredi sacri e delle suppellettili, senza intromettersi in alcun modo nelle questioni attinenti il ministero spirituale.

Di solito, il parroco o rettore della chiesa sceglieva i membri della Fabbriceria tra persone pie e probe della parrocchia, ne trasmetteva i nomi all'ordinario per l'approvazione e nomina canonica, per poi ottenere il riconoscimento o nomina civile dalla prefettura. Lo stesso parroco o rettore della chiesa faceva

sempre parte, per diritto canonico, della fabbriceria e poteva essere nominato tesoriere.

Dove mancava la Fabbriceria, l'amministratore unico era il parroco o rettore della chiesa, sotto l'unico controllo dell'ordinario.

I Comuni e le Province perdettero pertanto le prerogative di diritto, acquisite precedentemente con le leggi promulgate nella seconda metà del XIX secolo, su tutte le chiese aperte al pubblico e relative pertinenze.

Nel 1937, a seguito del terremoto dell'ottobre 1936, il Comune di Portogruaro venne chiamato ad intervenire sul Campanile del Duomo con delle opere di rinforzo.

(D.0022 - Raccolta Deliberazioni / Archivio Ufficio Atti)
Determinazione del Podestà n. 110 del 6 dicembre 1937
Approvazione progetto delle opere di rafforzamento del Campanile del Duomo di Portogruaro.

Visto il progetto per le opere di rafforzamento del campanile del Duomo di Portogruaro - redatto dall'Ufficio Tecnico Municipale in conformità alle prescrizioni dettate dall'Ing. Prof. Giordano Tomasetti della R. Università di Padova;

Ritenuto che l'esecuzione delle opere suaccennate s'impone per l'esistenza di alcune notevoli deficienze statiche verificatesi da qualche anno e verosimilmente aggravate in seguito al terremoto dell'ottobre 1836;

determina

di approvare in linea tecnica il progetto di cui sopra - Il quale riflette una spesa di £ 47.000 - subordinando alla prescritta superiore approvazione del medesimo a termini dell'articolo 283 della Legge com. e prov. I provvedimenti per il finanziamento relativo, da attuarsi mediante la contrattazione di un mutuo con un Istituto di Credito.

Confermato e sottoscritto.

Il Podestà

Gli atti di questi anni seguono le disposizioni dettate dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383 *"Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"*.

Tale legge normava attribuzioni e procedure amministrative degli enti locali, ed in particolare prevedeva tra le spese obbligatorie per i comuni, all'art 91 lett. I), le spese concernenti la *"conservazione degli edifici inerenti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi"*.

Il R.D. n. 383/1934, per altro, è rimasto in vigore fino alla fine del Novecento, venendo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

Nel 1939 il Comune tornò ad esercitare il suo diritto di giuspatronato, mai venuto meno, con la nomina del nuovo Parroco della Chiesa di S. Andrea.

(D.0023 - Raccolta Deliberazioni / Archivio Ufficio Atti)
Determinazione del Podestà n. 11 del 22 febbraio 1939
Elezione del Parroco di S. Andrea

L'anno millenovecentotrentanove (1939) XVII I.F. addi ventidue (22) del mese di febbraio, nella Residenza Municipale di Portogruaro.

Il Podestà

Vista la comunicazione in data 9 febbraio corr. N. 323 prot. della Curia Vescovile di Concordia avente il contenuto che segue:

"Rimasta vacante la Parrocchia di Sant'Andrea Ap. di questa città, per la morte del compianto Mons. G.B. Titolo; - spirato il termine del Concorso indetto sulla Rassegna Diocesana il 27 dicembre 1938; - all'esame sinodale che ha avuto luogo in questa curia l'8 corr. si è presentato, unico concorrente, il Sacerdote Don Mario Ceconi fu Daniele e fu Zannier Lucia, nato a Vito d'Asio (Udine) l'8 settembre 1895, ordinato sacerdote il 1° aprile 1922, parroco di Villotta di Chions dal gennaio 1932.

Gli esaminatori lo hanno approvato e S. Eccellenza Mons. Vescovo, a mio mezzo, comunica quanto sopra a codesto Onor. Comune affinché si compiaccia esercitare il diritto di elezione spettantegli quale Giuspatronato;

Confermato che le informazioni assunte intorno al prefato sacerdote danno affidamento di un'ottima scelta;

Su parere conforme della Consulta espresso unanimamente nella seduta odierna;
determina

di eleggere il Parroco di S. Andrea nella persona del sacerdote Don Mario Ceconi fu Daniele e fu Zannier Lucia, nato a Vito d'Asio il 8 settembre 1895, attuale parroco di Villotta di Chions.

Nel 1951 si pose il problema del mantenimento degli antichi diritti di giuspatronato da parte del Comune, diritti allora ancora in vigore sia sulla chiesa di S. Andrea sia su quella di S. Maria di Portovecchio con relative pertinenze.

Tale diritti costituivano ormai, secondo l'Amministrazione Comunale in carica, un "*anacronismo*", specie in un'epoca in cui vigeva "*il basilare principio acquisito della divisione dei poteri*".

Il giuspatronato, oltre a coinvolgere il Comune nella nomina del parroco, lo obbligava anche a farsi carico della "*conservazione degli edifici adibiti al culto e di quanto ad essi inerente*".

Il 31 ottobre 1951 il Consiglio Comunale deliberò di rinunciarvi.

(D.0024 - Raccolta Deliberazioni / Archivio Ufficio Atti)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.1951

Rinuncia al giuspatronato sulla Chiesa Ausiliare di S. Andrea Apostolo e di S. Maria di Portogruaro.

Relazione del Sindaco:

"Signori Consiglieri. Vi è nota l'appartenenza al Comune di Portogruaro del diritto di patronato sulla Chiesa Ausiliare di S. Andrea Apostolo e sulla Chiesa di S. Maria di Portovecchio: diritto consistente nella facoltà di eleggere il Parroco - su presentazione d'una graduatoria da parte di una Commissione ecclesiastica presieduta dal Vescovo - a cui fanno riscontro determinati obblighi in rapporto alla conservazione degli edifici adibiti al culto e di quanto ad essi inerente.

Le origini di tali prerogative risalgono all'antico, e cioè - per quanto riguarda la Chiesa di S. Andrea - all'epoca della sua erezione che gli storici attribuiscono agli albori del secondo millennio (non consentendo la distruzione dei documenti anteriori - avvenuta ad opera delle invasioni barbariche - che di accertare il suo rango di pieve nel 1186), mentre il diritto di elezione del parroco nelle pieve di Portovecchio (già unita alla mensa capitolare nel 1911) risulta trasferito dalla rispettiva vicinia - che ne era titolare dal primordi - al Consiglio Comunale di Portogruaro nel 1864.

Basta la presentazione di queste date per indicare il carattere arcaico dell'istituto di "giuspatronato" connesso a cause, a vicende e ad esigenze ormai superatissime e tale da costituire - al lume di una moderna valutazione - un evidente anacronismo ed una manifesta indebita interferenza sulle attribuzioni ecclesiastiche, in contrasto con il basilare principio acquisito dalla divisione dei poteri, come può anche trasparire dal testo del vigente codice di Diritto Canonico che formalmente inibisce la fondazione di nuovi diritti di patronato a benefattori, enti o privati.

A quanto ci risulta, negli ultimi venti anni la Diocesi ha registrato già ventidue rinunce al "giuspatronato" di esercizio privato, vicinale, o comunale.

Contando - quindi - di non doverci ulteriormente attardare sulla via della normalizzazione in materia - e senza soffermarci sul tema di eventuali, graditi in ogni caso ma non sollecitati, segni gratulatori da parte dell'Autorità ecclesiastica - sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Portogruaro;

Ritenuto che l'esercizio del "giuspatronato" sulle parrocchie è divenuto estraneo alla natura e allo spirito del tempo;

che la volontaria estinzione del privilegio è ammessa per atto unilaterale del patrono, senza la creazione di oneri presenti e futuri;

delibera

la rinuncia da parte del Comune al diritto civile di patronato sulla Chiesa Ausiliare di S. Andrea Apostolo e sulla Chiesa di S. Maria di Portovecchio, conferendo mandato al Sindaco di assolvere ad ogni conseguente formalità."

Aperta la discussione, prende per primo la parola il Cons. Forner per affermare che l'Amministrazione del Comune e il Sindaco, che la rappresenta, hanno il diritto - ma più ancora il dovere - di tutelare gli interessi religiosi della popolazione. Nella rinuncia al diritto secolare di patronato sulla Chiesa di S. Andrea Apostolo e di S. Maria di Portovecchio egli vede un disconoscimento di tale dovere. Se, poi, il progettato provvedimento fosse ispirato dalla preoccupazione degli oneri finanziari derivanti dal "giuspatronato", il Cons. Forner trova opportuno ricordare che a termini dell'art. 91, lett. i) del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 il Comune rimane sempre obbligato a provvedere alla conservazione degli edifici serventi al culto nel caso di insufficienza di altri mezzi.

Egli darà, quindi, voto contrario.

Il Cons. Dott. Moro, quale esponente del P.S.I., voterà, invece, favorevolmente. "Noi abbiamo dato (egli dice) affermazioni pratiche e positive di voler rispettare i diritti religiosi dei cittadini. Assertori dell'indipendenza della Chiesa dallo Stato, non possiamo sindacare l'opera della Chiesa stessa nel campo interno ed in quello spirituale." La dichiarazione di voto è accompagnata dall'augurio che la Chiesa abbia ad astenersi dal prendere posizione nel campo politico. In proposito l'oratore si riporta a "deplorevoli atteggiamenti" del clero nelle elezioni passate e recenti.

Il Cons. Forner - a scanso errate interpretazioni - precisa di non aver voluto fare nel suo esposto una questione politica, ma esclusivamente morale e amministrativa.

L'avv. Pellegrini si associa alle parole del dott. Moro, secondo i concetti informativi del P.S.I. Il giuspatronato è il residuo d'un intervento storico dell'Autorità civile sulla religiosa che non regge più. In omaggio al principio della separazione dei poteri, appare evidente la necessità della sua scomparsa. Formula l'augurio d'una piena pacificazione fra la Chiesa ed i partiti politici. Voterà favorevolmente alla rinuncia.

Il Cons. Degani - esponente socialdemocratico - dichiara a sua volta che darà voto favorevole.

Il Cons. Nosella "non può lasciar passare la punta propagandistica e acida contro il clero" messa in azione nella circostanza. "I sacerdoti - egli dice - li conosciamo un po' tutti, e parlano di politica solo quando essa offende i principi cristiani". Egli rivendica alla Chiesa l'imprescindibile diritto di difendere gli interessi spirituali dei fedeli nei confronti delle opere e delle dottrine antireligiose.

Ribatte il Cons. Moro insistendo sulle precedenti affermazioni dirette a dimostrare le "interferenze" del clero negli affari elettorali.

Dopo un vivace intervento del Cons. Dott. Bergamo - che si oppone alle espressioni del precedente oratore - il Cons. Pellegrini osserva che la questione all'ordine del giorno "è stata impicciolata". La permanenza del diritto di patronato sulle chiese ripugna alla natura dei tempi. Rinnova a sua volta l'augurio di pacificazione.

Termina il Sindaco, chiarendo al Cons. Forner che appunto in omaggio agli interessi religiosi del popolo il Comune deve riconoscere la propria incompetenza a guidarlo attraverso la scelta del Parroco, e che qualora si voglia scendere all'aspetto finanziario del provvedimento all'ordine del giorno, ben diversa rimane la natura degli obblighi del

Comune verso le Chiese liberate dal vincolo del giuspatronato in confronto agli Impegni derivanti dall'istituto medesimo.


Prendendo poi atto della preventiva dichiarazione di voto dei Consiglieri Moro e Pellegrini, il Sindaco si rammarica per lo spostamento avvenuto nella discussione e per l'inopportunità del tentativo – che egli indica come usuale nella prassi dei partiti estremisti – di valersi degli organi amministrativi a scopo di propaganda politica.

L'ordine del giorno proposto è messo in votazione per appello nominale, con il seguente risultato:

Votanti 19 – Voti favorevoli 16 – contrari 3 (Boldarin – Maurutto – Forner).

La discussione nell'ambito del Consiglio Comunale del 1951 fa emergere da un lato la volontà condivisa di non interferire in questioni che sconfinavano in aspetti spirituali, non di competenza del Comune, dall'altra fa trasparire la preoccupazione verso gli oneri derivanti dal mantenimento delle chiese.

Interessante risulta l'intervento di uno dei Consiglieri Comunali, nel quale si fa preciso riferimento agli obblighi del Comune in materia di edifici adibiti al culto stabiliti dal su menzionato R.D. 3 marzo 1934 n. 383. La rinuncia al giuspatronato non esimeva infatti il Comune dal farsi carico dei costi di mantenimento dei beni in questione, qualora l'ente ecclesiastico non fosse in grado di fronteggiare le spese relative.



Estratto da documentazione fotografica del 1962 relativa al campanile


Lo stato di degrado e la progressiva inclinazione del Campanile determinarono la necessità nel 1962 di procedere alla realizzazione di un intervento di consolidamento, consistente nell'installazione di tiranti in acciaio lungo la canna e nella cella campanaria, realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato in corrispondenza della base della cella, iniezioni cementizie nelle murature, realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato sopra le volte dell'orologio e

della cella campanaria, sostituzione dell'incastellatura campanaria e cerchiatura dei capitelli nelle arcate della cella.

Tale intervento, su progetto dell'arch. Mario De Götzen dell'Ufficio Tecnico Comunale, venne approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 12 novembre 1962, ratificata dal Consiglio Comunale il 3 dicembre dello stesso anno.

Le opere risultano dai documenti completamente a carico del Comune, il quale, per sostenerne i costi, ricorse da un lato a contrarre un mutuo con la Cassa di Risparmio di Venezia e dall'altra ad avvalersi di un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.

Nei su menzionati atti del 1962 il Campanile del Duomo viene definito anche "Torre Civica" e "di proprietà comunale". Su quali basi venga fatta quest'ultima affermazione non è tuttavia specificato.



Estratto da documentazione fotografica del 1962 relativa al campanile

(D.0025 - Raccolta Deliberazioni / Archivio Ufficio Atti)
Deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 12 novembre 1962

Relazione del Sindaco:

"Fin dallo scorso anno l'Ufficio Tecnico ebbe a segnalare a quest'Amministrazione la grave situazione in cui era venuto a trovarsi il Campanile del Duomo, di proprietà comunale, seriamente compromesso nella sua staticità, tanto da destare preoccupazioni per eventuali cedimenti e rovine.

Si provvide subito a consultare una Commissione di esperti perché riferisse in ordine agli eventuali provvedimenti da adottare ed essa, a seguito di sopralluoghi, concluse rappresentando la necessità di provvedere all'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.

L'Ufficio Tecnico Comunale, incaricato dello studio del problema, ha, nella relazione allegata alla perizia, ampiamente indicato i provvedimenti che si rendono indispensabili ed urgenti e ciò in considerazione che il Campanile insiste su pubblica via, soggetta ad intenso traffico automobilistico e pedonale.

La spesa necessaria è prevista in £ 15.000.000 e, tenuto conto dell'urgenza di un immediato intervento conservativo, sono state interpellate diverse Ditte specializzate in lavori di restauro di vecchi edifici monumentali.

Sentita in proposito la Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, è stata preferita l'Impresa Protto di Gorizia, ditta particolarmente attrezzata per lavori del genere.

In considerazione poi della natura dell'opera e delle particolari difficoltà che essa comporta per una esatta valutazione dei lavori da compiersi, gli stessi verranno eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario.

L'Impresa Protto, sulla base di prezzi unitari concordati in apposito foglio condizioni, si è assunta l'impegno di eseguire il restauro con la massima scrupolosità e ciò in base all'esperienza acquisita in molti altri lavori del genere e usufruendo di maestranze specializzate.

Alla spesa, come più sopra indicata di £ 15.000.000, si intende far fronte come segue:

- a) per i lavori di immediato intervento con la somma di £ 2.500.000 appositamente stanziata all'art. 188 del bilancio per l'esercizio in corso;
- b) per il completamento dell'opera:
 - 1) con mutuo di £ 8.000.000 da contrarre con la Cassa di Risparmio di Venezia;
 - 2) con il contributo di £ 4.500.000 richiesto al Ministero Pubblica Istruzione - Direzione Generale della Antichità e Belle Arti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, si è dato inizio ai lavori e l'affidamento d'urgenza degli stessi alla Ditta Protto trova ragione nelle seguenti considerazioni:

- 1) garantire la pubblica incolumità
- 2) conservare, restaurandola, la Torre Civica che costituisce con il Duomo un complesso monumentale di primaria importanza sia per la vetustà (la costruzione risale al XIV secolo modificata nella forma attuale con interventi del XVII e XVIII secolo) sia per il particolare valore storico e ambientale.

Invito la Giunta Municipale ad approvare la perizia di massima ed il conferimento alla Ditta Protto dell'incarico di eseguire i lavori con il sistema del cottimo fiduciario."

Dopo ampia discussione sull'argomento viene adottato il seguente provvedimento:

LA GIUNTA

Udita la relazione del Sindaco;

Preso atto della relazione tecnica e della perizia della spesa redatta dall'Ing. Comunale Arch. Mario de Goetzen:

Visto l'impegno dell'Impresa geom. Pietro Protto la quale, sulla base di prezzi unitari concordati, assume l'esecuzione dei lavori assicurandone la massima scrupolosità, in base alle esperienze acquisite in molti lavori del genere e disponendo di maestranze specializzate;

Ritenuto che alla spesa prevista nella somma di £ 15.000.000 si farà fronte per quanto a £ 2.500.000 con uguale somma tuttora disponibile all'art. 188 del bilancio per l'esercizio in corso e per la differenza con mutuo di £ 8.000.000 da contrarsi con la Cassa di Risparmio di Venezia e con il concorso del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale della Antichità e Belle Arti, previsto in £ 4.500.000;

Ravvisata l'urgenza di immediato inizio dei lavori, limitatamente alla somma disponibile e ciò per garantire la pubblica incolumità;
Considerata la possibilità di continuare l'opera non appena ottenuto il finanziamento nel modo indicato;

Vista la Legge Comunale e Provinciale

Assunti i poteri del Consiglio Comunale stante l'urgenza del provvedimento a sensi dell'art. 140 del T.U. 1915 modificato con D. 30.12.1923 n. 2839

Con votazione unanime (votanti 5 - favorevoli 5)

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di stima dei lavori di restauro e consolidamento della Torre Civica in £ 15.000.000;
- 2) di eseguire i lavori stessi, che per la loro natura sono soggetti ad imprevisti e varianti, difficilmente valutabili, con il sistema del cottimo fiduciario;
- 3) di affidarne l'esecuzione alla Ditta di fiducia geom. Pietro Protto di Gorizia, segnalata dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, la quale assume l'impegno di condurre a termine l'opera in base alle norme fissate nel foglio condizioni allegato alla perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) di provvedere al finanziamento come indicato in premessa e precisamente:
 - a) £ 2.500.000 con la somma disponibile all'art. 188 del bilancio per l'esercizio corrente "Spese per riparazione del Campanile";
 - b) £ 8.000.000 con mutuo da contrarsi con la Cassa di Risparmio di Venezia;
 - c) £ 4.500.000 col contributo che verrà assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Nel 1963 il Comune di Portogruaro trasmise alla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia l'elenco, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1089/1939, dei beni di proprietà dell'ente comunale per l'apposizione del relativo vincolo. Tra essi compare il "*Campanile romanico*" di Piazza del Duomo, che venne sottoposto alle disposizioni della suddetta Legge con nota della Soprintendenza del 27.05.1963.

Nel 18 febbraio 1984 venne firmato tra Stato Italiano e Santa Sede l'*accordo di Villa Madama*, noto anche come *nuovo concordato*, contenente una serie di patti volti a "*regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia*".

La ratifica ed esecuzione dell'accordo è contenuta nella Legge 25 marzo 1985, n. 121. Le disposizioni contenute in essa stabilivano il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, su domanda di chi rappresentava l'ente secondo il diritto canonico, e conseguente iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Gli enti "*Chiesa Parrocchiale*" vennero sostituiti dalle "*Parrocchie*".

L'art. 29 della Legge 20 maggio 1985, n.206 stabiliva che:

"Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopii, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi."

All'art 30 della Legge 20 maggio 1985, n.206 era inoltre stabilito che:

"con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'art.29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi".

All'art. 31 della Legge 20 maggio 1985 n. 222 "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*" venne stabilito:

"Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69."

L'ente ecclesiastico "*Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo*" venne riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno 23.12.1986 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987).

In forza del suddetto Decreto, nel dicembre 1987 la Diocesi di Concordia Pordenone procedette alla volturazione al Catasto Edilizio Urbano, tra gli altri beni, anche della chiesa di S. Andrea Apostolo, Battistero e Campanile, individuati in mappa al Foglio 26 lettere C (Battistero), D (Chiesa) ed E (Campanile) in categoria E/7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti). Tali beni, come peraltro risulta anche dalle visure catastali, vennero trascritti in quanto erano già in proprietà della *Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo* in Comune di Portogruaro, che veniva dal Decreto estinta a favore della *Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo* in Comune di Portogruaro, sulla base dei trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 della Legge 20 maggio 1985 n. 222 relativi a beni già costituenti il patrimonio iniziale della parrocchia (art. 5 del D.M. 23 dicembre 1986)

La registrazione alla conservatoria dei Registri Immobiliari venne effettuata con nota del 31.12.1987, n. d'ordine 829 in data 11.01.1989.

Il 25 ottobre 2001 venne commissionata dal Comune di Portogruaro una ricerca presso l'Archivio di Stato di Venezia al fine di risalire alla proprietà dell'immobile. Con nota del 31 dicembre 2001 il Direttore dell'Archivio di Stato così si espresse: "*A giudizio di chi scrive, mentre la variazione della destinazione d'uso da "torre maggiore" a "campanile" appare sufficientemente*

attestata nel passaggio dal cosiddetto catasto "napoleonico" a quello "austriaco", non sembra potersi rinvenire dalla documentazione catastale indagata alcuna variazione relativamente al possessore del medesimo bene, identificato nel cosiddetto catasto "napoleonico" nella Fabbrica della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea e non censito in quanto bene escluso dall'estimo e non gravato d'imposta nei successivi catasti ("austriaco" e "austroitaliano")".

L'indagine quindi individua come ultimo possessore del bene, intorno al 1807, la *Fabbrica della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea*, non permettendo i catasti storici di stabilire alcuna variazione successiva nella sua proprietà.

Per quanto riguarda, poi, la denominazione riportata del bene, esso passa da *Torre Maggiore*, nel Catasto Napoleonico, a *Campanile*, nel Catasto Austro-Italiano.

Si evidenzia che la *Fabbriceria* o *Fabbrica della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea*, istituita probabilmente fin dal 1792 in funzione della ricostruzione della chiesa di Sant'Andrea, a seguito del Concordato del 1929 perse la natura di ente patrimoniale per diventare un organo amministrativo della chiesa stessa che assumeva la personalità giuridica col titolo di *Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Portogruaro*, alla quale i beni vennero catastalmente intestati (le visure storiche catastali e le ricerche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Venezia - Servizi Catastali confermano l'intestazione originaria).

In tutti gli atti consultati nell'Archivio Storico Comunale dal 1817 al 1937 il bene è sempre denominato *Campanile* e viene sempre associato alla Chiesa di Sant'Andrea rispetto alla quale mantiene nel tempo un carattere di "unità inseparabile".

Nell'inventario dei beni immobili del Comune di Portogruaro redatto nel 1933 e conservato nell'Archivio Storico Comunale al Progr 1549, anno 1933, busta 15, il campanile non risulta inserito. Va precisato che l'inventario comprendeva le seguenti categorie di beni:

- "a) beni dei quali si ha la piena proprietà;
- b) beni dei quali si ha il dominio utile;
- c) beni dei quali si ha solo l'usufrutto;
- d) beni dei quali si ha l'uso soltanto."

Negli atti del Comune il Campanile del Duomo viene definito "*Torre Civica*" e "*di proprietà comunale*" per la prima volta solo nei documenti dagli anni Sessanta del XX secolo, per essere successivamente inserito negli elenchi dei beni patrimoniali dell'ente, senza riferimento ad alcun titolo di proprietà.

Portogruaro, Aprile 2016